



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

.....
Dott. Sarnelli Paolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
125	28/04/2017	4	2

Oggetto:

Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015/2018 - DGRC n. 617/2015 - Revisione delle procedure documentate dei Piani di monitoraggio e delle Attivita' previste dal DPAR 2017. Attivita' di macellazione di animali a domicilio (suini e ovicaprini).

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il Piano Regionale Integrato (PRI) 2015-2018 dei controlli ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, approvato con la DGRC n. 617/2015, al Cap. VII sezione 2 prevede l'approvazione delle procedure documentate relative alle attività ed ai piani di monitoraggio con decreto dirigenziale del Punto di Contatto del piano, identificato nel Responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale 02 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" della D.G. 04 "Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema Sanitario Regionale";
- b. che alla Sez 2 del capitolo VII, il PRI prevede l'adozione da parte delle A.C. di alcune procedure documentate cui le stesse devono attenersi e di una modulistica che deve essere obbligatoriamente da loro utilizzata;
- c. che le modifiche alle suddette procedure e modulistica vengono approvate con decreto del Punto di Contatto del PRI;

VISTO

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- c. il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- d. il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- e. il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- f. il Regio Decreto n. 3298/1928;
- g. il Reg. (CE) n. 1099/2009;
- h. La D.G.R.C. n. 2234/2002 e s.m.i.;
- i. Il D.C.A. n. 39/2012;
- j. La D.G.R.C. n. 327/2016;

RITENUTO necessario

Approvare le procedure documentate relative all'"Attività di macellazione di animali a domicilio";
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. **di approvare** le procedure documentate relative all' "*Attività di macellazione di animali a domicilio*", conformi agli allegati al presente decreto e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. **di trasmettere** copia del presente decreto alle **AA.SS.LL.**, all'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno** per i rispettivi adempimenti di competenza e all'**ORSA** per la pubblicazione sul sito nella relativa sezione del PRI.

Il Dirigente dell'UOD02
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria
Dr. Sarnelli Paolo



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

“Procedura documentata per la macellazione domiciliare degli ovi-caprini”

1. SCOPO

- 1.1. **Sanitario** : La normativa comunitaria non disciplina la macellazione privata per autoconsumo degli animali a domicilio presso l'allevamento, che risulta, pertanto, essere ancora normata dal Regio Decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928. Tale Regio Decreto, all'art. 13, prevede la possibilità di macellare, tra gli altri, gli ovi-caprini a domicilio. Non è consentita la macellazione privata a domicilio degli animali nel caso in cui l'azienda sia sede di “focolaio” di malattia ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54 e succ. modif.
- 1.2. **Adeguamento normativo**: Attualmente il rilascio “dell'autorizzazione alla macellazione a domicilio” richiesta dal citato art. 13 del R.D. n. 3298/1928 non può intendersi riferito all'autorità comunale, individuata dalle vecchie normative quale autorità sanitaria locale, in quanto funzione implicitamente caducata, ma rientra nei compiti istituzionali delle AA.SS.LL. Sono infatti conferiti alle Regioni, e quindi alle AA.SS.LL., tutte le funzioni e i compiti amministrativi “ordinari” in tema di salute umana e sanita' veterinaria ex art. 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 1.3. **Benessere animale** : il Reg. CE n. 1099/09 all'art. 10 “Consumo domestico privato” indica le prescrizioni minime che si applicano alla macellazione degli ovi-caprini e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato. Tali prescrizioni sono quelle:
 - 1.3.1. di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili (art. 3 comma 1);
 - 1.3.2. di abbattere gli animali esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 (art. 4 comma 1);
 - 1.3.3. che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate esclusivamente da persone che abbiano conseguito un adeguato livello di competenza per l'esecuzione di dette operazioni al fine di evitare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (art. 7 comma 1).
- 1.4. **Economico** : esigenza ancora fortemente sentita nelle zone agricole che garantisce al nucleo familiare dell'allevatore, un approvvigionamento di carni ottenute da animali provenienti direttamente dalla propria azienda. Inoltre, chiarita la problematica relativa al numero massimo di ovi-caprini detenibili nel caso di allevamenti dichiarati “per autoconsumo” ai sensi della DGRC 327/2016, è necessario limitare il numero di ovi-caprini che si possono macellare in un anno a domicilio, al fine di scongiurare qualsiasi forma di commercializzazione delle carni non autorizzato che può rappresentare un rischio per i consumatori ed un danno per l'erario.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Macellazione di ovini e caprini, di *età inferiore o uguale a 12 mesi*, svolta presso il domicilio del produttore primario o dell'allevatore “per autoconsumo”. Non è consentita la macellazione di ovi-caprini presso il domicilio di un privato cittadino che non sia produttore primario/allevatore.

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- 3.1. **Macellazione domiciliare di ovini e caprini** : Macellazione di ovini e caprini, di *età inferiore o uguale a 12 mesi*, svolta presso il domicilio del titolare dell'azienda ovi-caprina o dell'allevatore di ovi-caprini per autoconsumo/familiare.
- 3.2. **BDN** : Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della Salute



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
 Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
 U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

3.3. IZSM : Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Portici (NA)

3.4. Programma IZSM : "Indagini sulla presenza di microrganismi responsabili di infezione nell'uomo e negli animali in organi di ovini-caprini in corso di macellazioni domiciliari in Regione Campania"

3.5. Matrici programma IZSM : milza e ileo degli ovini e caprini macellati a domicilio

3.6. Prelievo matrici : prelievo delle matrici del programma IZSM dalle carcasse di ovini e caprini macellati a domicilio per l'invio alla sezione IZSM di competenza.

3.7. Campagna M.D.: campagna di macellazione domiciliare nel periodo compreso dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda di nulla osta alla macellazione.

4. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	Allevatore	Servizio Veterinario ASL competente su Comune	UOD PSPV	IZSM sezione provinciale
Presenta domanda annuale di nulla osta alla macellazione a domicilio entro il 31 gennaio tramite PEC	R	C		
Riceve la domanda	C	R		
Registra le domande pervenute con numero progressivo crescente in base alla data e ora di ricezione della PEC	C	R		
Invia alla UOD PSPV il numero di istanze pervenute al 31 gennaio ai fini dell'elaborazione del DPAR		R	C	
Elabora il DPAR		C	R	
Elabora il DPAT : <ul style="list-style-type: none"> • Unità ispettive sufficienti- SI • Unità ispettive sufficienti- NO 		C	R	
Comunica all'utente l'accettazione o il rifiuto della domanda	C	R		
Comunica la data di macellazione, il numero di capi da macellare a domicilio e l'orario	R	C		
Verifica il numero di animali eventualmente già macellati nell'anno in corso e valuta la possibilità di eseguire la visita sanitaria nella data e negli orari indicati	C	R		
Ispezione delle carni a domicilio: <ul style="list-style-type: none"> • SI (favorevole) • NO (sfavorevole) provvedimenti 		R		
Rilascio certificazione	C	R		
Prelievo matrici		R		C
Inserimento attività in GISA		R		
Comunica esito		C		R
Comunica esito	C	R		

R= Responsabilità

C= Collaborazione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

5. MODALITÀ OPERATIVE

- 5.1. La richiesta per il rilascio del nulla osta alla campagna M.D. viene trasmessa dall'utente al Servizio Veterinario dell'ASL competente sul comune del domicilio, entro e non oltre il 31 gennaio, attraverso posta elettronica certificata utilizzando il modello all'uopo predisposto (Allegato 1), compilato in ogni sua parte e firmato in calce, al fine di ottenere il nulla osta alla macellazione domiciliare.
- 5.2. Il Servizio Veterinario, ricevuta la domanda, la registra assegnando un numero progressivo crescente in base alla data e all'ora di ricezione della PEC.
- 5.3. Il Servizio Veterinario invia, entro il 15 febbraio, alla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria il numero di istanze pervenute al 31 gennaio al fine di permettere l'elaborazione del DPAR.
- 5.4. La UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria elabora il DPAT in base alle unità ispettive di struttura disponibili.
- 5.5. Se le unità ispettive *sono sufficienti* a coprire l'Attività di che trattasi, il Servizio Veterinario comunica, tramite PEC, l'accoglimento dell'istanza di macellazione domiciliare a tutti gli utenti. In detta comunicazione devono essere specificate le modalità di preavviso per l'effettiva macellazione domiciliare, secondo quanto indicato al punto 5.7.
- 5.6. Se le unità ispettive *non sono sufficienti* a coprire l'Attività di che trattasi, in parte o in toto, il Servizio Veterinario comunica, tramite PEC, agli utenti esclusi, l'impossibilità di eseguire la macellazione a domicilio e la necessità di dover ricorrere ad uno stabilimento di macellazione. Nel caso trattasi di accettazione parziale delle istanze pervenute entro il 31 gennaio, l'esclusione deve essere operata in base al numero progressivo assegnato secondo quanto descritto al punto 5.2 (Esempio: se sono pervenute n. 50 istanze, e il numero di unità ispettive disponibili coprono solo n. 40 istanze, il Servizio Veterinario provvede a comunicare ai primi 40 utenti l'accettazione dell'istanza ed il diniego per i rimanenti 10).
- 5.7. L'allevatore nel corso dell'anno, richiede al Servizio Veterinario la visita sanitaria a domicilio per la macellazione, comunicando il numero di animali, la data e gli orari con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista. La data e l'orario prescelto potrebbero subire modifiche in relazione alla disponibilità del Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario verifica il numero di animali eventualmente già macellati nell'anno in corso e valuta la possibilità di eseguire la visita sanitaria nella data e negli orari indicati.
- 5.8. Il Servizio Veterinario verifica il numero di animali eventualmente già macellati nella campagna M.D. in corso e valuta la possibilità di eseguire la visita sanitaria nella data e negli orari indicati.
- 5.9. Il Servizio Veterinario effettua la visita sanitaria nella data e negli orari indicati in domanda, concordati con l'allevatore, rilasciando la relativa certificazione riportante le indicazioni del modello 17 di cui al Regolamento 3298/1928;
- 5.10. Il Servizio Veterinario effettua il prelievo delle matrici (milza e ileo) per ogni carcassa. I prelievi, opportunamente imbastati, vanno recapitati all'IZSM con un documento di accompagnamento che riporti il codice aziendale dell'allevamento e la dicitura che trattasi di prelievi per il programma "Indagini sulla presenza di microrganismi responsabili di infezione nell'uomo e negli animali in organi di ovini-caprini in corso di macellazioni domiciliari in Regione Campania".
- 5.11. I diritti sanitari per la macellazione a domicilio sono stabiliti dal tariffario regionale vigente, alla voce Macellazioni domiciliari, e sono onnicomprensivi.
- 5.12. L'attività viene registrata in GISA.
- 5.13. Per ogni singolo codice aziendale si possono macellare a domicilio per autoconsumo in un anno massimo n. 7 (sette) ovi-caprini di età inferiore o uguale ai 12 mesi.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria*

MODELLI DA UTILIZZARE

- Allegato 1- Richiesta nulla osta annuale alla Macellazione domiciliare di ovi-caprini
- Mod. 5

LABORATORIO UFFICIALE

IZSM Portici

COSTI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all'IZSM per le attività istituzionali.

VERIFICA

A fine campagna di macellazione l'attività sarà sottoposta a verifica da parte dell'ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze dell'Attività alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L'ORSA analizzerà l'attuazione dell'attività a livello regionale ed i dati utili per l'analisi del rischio allo scopo di verificare se:

- ❖ gli scopi siano stati raggiunti
- ❖ si rende necessaria la sua prosecuzione
- ❖ sia necessario apportare modifiche

NORMATIVA

- R.D. n. 3298/1928
- Reg. CE n. 1099/09
- DGRC n. 2234/2002 e s.m.i.
- DGRC 327/2016

Al Servizio Veterinario
della ASL _____
indirizzo PEC : _____ *

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ANNUALE PER LA MACELLAZIONE DOMICILIARE DI OVI-CAPRINI - ANNO _____

Il sottoscritto _____
residente in _____
via _____, n. _____

Richiede l'autorizzazione per la macellazione annuale domiciliare per autoconsumo

di n° _____ ovi-caprini [massimo numero 7 (sette) capi] di età inferiore o uguale ai 12 mesi allevati nel proprio allevamento sito nel comune di _____ alla via _____, n. _____ codice aziendale _____.

Il sottoscritto, consapevole che le carni non possono essere commercializzate in alcun modo, si impegna ad utilizzare le carni ottenute dalle macellazioni esclusivamente per autoconsumo in ambito familiare.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di struttura minimi per la macellazione domiciliare e di avvalersi per l'abbattimento/macellazione di personale con adeguato livello di formazione.

....., li

Il Richiedente

.....

* trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata tramite posta elettronica certificata

ASL _____

numero progressivo registrazione assegnato in base alla ricezione della PEC n. _____

Vista la richiesta:

- si rilascia nulla osta
- non si rilascia nulla osta

....., li

Il Servizio Veterinario



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

“Procedura documentata per la macellazione domiciliare dei suini”

1. SCOPO

- 1.1. **Sanitario** : La normativa comunitaria non disciplina la macellazione privata per autoconsumo degli animali a domicilio presso l'allevamento, che risulta, pertanto, essere ancora normata dal Regio Decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928. Tale Regio Decreto, all'art. 13, prevede la possibilità di macellare, tra gli altri, i suini a domicilio
- 1.2. **Adeguamento normativo**: Attualmente il rilascio “dell'autorizzazione alla macellazione a domicilio” richiesta dal citato art. 13 del R.D. n. 3298/1928 non può intendersi riferito all'autorità comunale, individuata dalle vecchie normative quale autorità sanitaria locale, in quanto funzione implicitamente caducata, ma rientra nei compiti istituzionali delle AA.SS.LL. Sono infatti conferiti alle Regioni, e quindi alle AA.SS.LL., tutte le funzioni e i compiti amministrativi “ordinari” in tema di salute umana e sanità veterinaria ex art. 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 1.3. **Benessere animale** : il Reg. CE n. 1099/09 all'art. 10 “Consumo domestico privato” indica le prescrizioni minime che si applicano alla macellazione dei suini e alle operazioni correlate effettuate al di fuori dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità ed il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato. Tali prescrizioni sono quelle:
 - 1.3.1. di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili (art. 3 comma 1);
 - 1.3.2. di abbattere gli animali esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato 1 (art. 4 comma 1);
 - 1.3.3. che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate esclusivamente da persone che abbiano conseguito un adeguato livello di competenza per l'esecuzione di dette operazioni al fine di evitare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili (art. 7 comma 1).
- 1.4. **Economico** : esigenza ancora fortemente sentita nelle zone agricole che garantisce al nucleo familiare dell'allevatore, un approvvigionamento di carni ottenute da animali provenienti direttamente dalla propria azienda. Inoltre, la presente procedura viene definita anche al fine di scongiurare qualsiasi forma di commercializzazione delle carni non autorizzato che può rappresentare un rischio per i consumatori ed un danno per l'erario.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Macellazione di suini, svolta presso il domicilio del titolare di azienda suinicola, dell'allevatore di suini “per autoconsumo” e del privato.

3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- 3.1. **Macellazione domiciliare di suini** : Macellazione di suini, svolta presso il domicilio del titolare di azienda suinicola, dell'allevatore per autoconsumo e del privato.
- 3.2. **Titolare azienda suinicola**: proprietario dell'azienda suinicola che intende destinare parte del bestiame allevato all'esclusivo uso familiare.
- 3.3. **Allevatore di suini per autoconsumo**: proprietario dell'azienda che alleva suini destinati esclusivamente ad autoconsumo.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
 Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
 U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

- 3.4. Privato: qualsiasi cittadino che acquista suini da allevamenti aderenti al Sistema Suinicolo Campano (SSC) ricadenti nella stessa provincia, solo al fine di eseguire macellazione domiciliare.
- 3.5. BDN : Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica del Ministero della Salute
- 3.6. IZSM : Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Portici (NA)
- 3.7. Prelievo matrici : prelievo del diaframma dalle carcasse di suini macellati a domicilio per l’invio alla sezione IZSM di competenza.
- 3.8. Utente: titolare azienda agricola, allevatore “per autoconsumo” e privato.
- 3.9. Campagna M.D.: campagna di macellazione domiciliare nel periodo compreso dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda di nulla osta alla macellazione.

4. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITA'	Utente	Servizio Veterinario ASL competente su Comune	UOD PSPV	IZSM sezione provinciale
Presenta domanda annuale di nulla osta alla macellazione a domicilio entro il 31 gennaio tramite PEC	R	C		
Riceve la domanda	C	R		
Registra le domande pervenute con numero progressivo crescente in base alla data e ora di ricezione della PEC	C	R		
Invia alla UOD PSPV il numero di istanze pervenute al 31 gennaio ai fini dell’elaborazione del DPAR		R	C	
Elabora il DPAR		C	R	
Elabora il DPAT : <ul style="list-style-type: none"> • Unità ispettive sufficienti- SI • Unità ispettive sufficienti- NO 		C	R	
Comunica all’utente l’accettazione o il rifiuto della domanda	C	R		
Titolare azienda suinicola – allevatore di suini per autoconsumo: comunicano la data di macellazione, il numero di capi da macellare a domicilio e l’orario Privato: comunica la data prevista di arrivo suini e della macellazione	R	C		
Valuta la possibilità di eseguire la visita sanitaria nella data e negli orari indicati	C	R		
Ispezione delle carni a domicilio: <ul style="list-style-type: none"> • SI (favorevole) • NO (sfavorevole) provvedimenti 		R		
Rilascio certificazione, subordinando il consumo carni all’esito favorevole esame trichinoscopico	C	R		
Prelievo matrici		R		C
Inserimento attività in GISA		R		
Comunica esito		C		R
Comunica esito	C	R		

R= Responsabilità C= Collaborazione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

5. MODALITÀ OPERATIVE

- 5.1. La richiesta per il rilascio del nulla osta alla campagna M.D. viene trasmessa dall'utente al Servizio Veterinario dell'ASL competente sul comune del domicilio, entro e non oltre il 31 gennaio, attraverso posta elettronica certificata utilizzando il modello all'uopo predisposto (Allegato 1), compilato in ogni sua parte e firmato in calce.
- 5.2. Il Servizio Veterinario, ricevuta la domanda, la registra assegnando un numero progressivo crescente in base alla data e all'ora di ricezione della PEC.
- 5.3. Il Servizio Veterinario invia, entro il 15 febbraio, alla UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria il numero di istanze pervenute al 31 gennaio al fine di permettere l'elaborazione del DPAR.
- 5.4. La UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria elabora il DPAT in base alle unità ispettive di struttura disponibili.
- 5.5. Se le unità ispettive *sono sufficienti* a coprire l'Attività di che trattasi, il Servizio Veterinario comunica, tramite PEC, l'accoglimento dell'istanza di macellazione domiciliare a tutti gli utenti. In detta comunicazione devono essere specificate le modalità di preavviso per l'effettiva macellazione domiciliare, secondo quanto indicato al punto 5.7.
- 5.6. Se le unità ispettive *non sono sufficienti* a coprire l'Attività di che trattasi, in parte o in toto, il Servizio Veterinario comunica, tramite PEC, agli utenti esclusi, l'impossibilità di eseguire la macellazione a domicilio e la necessità di dover ricorrere ad uno stabilimento di macellazione. Nel caso trattasi di accettazione parziale delle istanze pervenute entro il 31 gennaio, l'esclusione deve essere operata in base al numero progressivo assegnato secondo quanto descritto al punto 5.2 (Esempio: se sono pervenute n. 50 istanze, e il numero di unità ispettive disponibili coprono solo n. 40 istanze, il Servizio Veterinario provvede a comunicare ai primi 40 utenti l'accettazione dell'istanza ed il diniego per i rimanenti 10).
- 5.7. Il titolare di azienda suinicola e l'allevatore di suini per autoconsumo, nel corso dell'anno, richiedono al Servizio Veterinario la visita sanitaria a domicilio per la macellazione, comunicando il numero di animali, la data e gli orari con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista. La data e l'orario prescelto potrebbero subire modifiche in relazione alla disponibilità del Servizio Veterinario. Il Privato da preavviso, con almeno 3 giorni di anticipo, al Servizio Veterinario della data di arrivo dei suini dall'azienda agricola aderente al Sistema Suinicolo Campano e della data di macellazione. Si fa presente che la data di macellazione non può superare le 72 ore dall'introduzione degli animali nel sito di macellazione. I siti di macellazione non possono essere situati in coincidenza di aziende suinicole già registrate in BDN o in registri locali ai sensi del Decreto Legislativo 200/2010 e non necessitano di codice di registrazione, ai sensi dell'art. 6 quater del Decreto del Commissario ad Acta n. 39 del 05.04.2012.
- 5.8. Il Servizio Veterinario verifica il numero di animali eventualmente già macellati nella campagna di macellazione in corso e valuta la possibilità di eseguire la visita sanitaria nella data e negli orari indicati.
- 5.9. Il Servizio Veterinario effettua la visita sanitaria nella data e negli orari concordati con l'utente, rilasciando la relativa certificazione riportante le indicazioni del modello 17 di cui al Regolamento 3298/1928. La certificazione deve riportare la prescrizione di consumare le carni solo dopo l'esito favorevole dell'esame trichinoscopico.
- 5.10. Il Servizio Veterinario effettua il prelievo delle matrici per ogni carcassa. I prelievi, opportunamente imbustati, vanno recapitati all'IZSM con un documento di accompagnamento che riporti il codice aziendale dell'allevamento o i dati del privato.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

- 5.11. I diritti sanitari per la macellazione a domicilio sono stabiliti dal tariffario regionale vigente, alla voce Macellazioni domiciliari, e sono omnnicomprensivi.
- 5.12. L'attività viene registrata in GISA.
- 5.13. Per ogni singolo codice aziendale si possono macellare a domicilio per autoconsumo in un anno massimo n. 2 (due) suini.
- 5.14. L'IZSM comunica gli esiti dell'esame trichinoscopico al Servizio Veterinario per la doverosa comunicazione all'utente.

MODELLI DA UTILIZZARE

- Allegato 1- Richiesta nulla osta annuale alla Macellazione domiciliare di suini
- Mod. 5

LABORATORIO UFFICIALE

IZSM Portici

COSTI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all'IZSM per le attività istituzionali.

VERIFICA

A fine campagna di macellazione l'attività sarà sottoposta a verifica da parte dell'ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze dell'Attività alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L'ORSA analizzerà l'attuazione dell'attività a livello regionale ed i dati utili per l'analisi del rischio allo scopo di verificare se:

- ❖ gli scopi siano stati raggiunti
- ❖ si rende necessaria la sua prosecuzione
- ❖ sia necessario apportare modifiche

NORMATIVA

- R.D. n. 3298/1928
- Reg. CE n. 1099/09
- DGRC n. 2234/2002 e s.m.i.
- Decreto del Commissario ad Acta n. 39 del 05.04.2012

Al Servizio Veterinario
della ASL _____
indirizzo PEC : _____ *

RICHIESTA DI NULLA OSTA ANNUALE PER LA MACELLAZIONE DOMICILIARE DI SUINI
ANNO ____/____

Il sottoscritto _____
domiciliato in _____
via _____, n. _____

Richiede il nulla osta alla macellazione annuale domiciliare per autoconsumo

di n° _____ suini [massimo numero 2 (due) capi]

- allevati presso il proprio domicilio
- allevati presso il proprio allevamento sito nel comune di _____ alla via _____, n. _____ codice aziendale _____.
- acquistati da aziende aderenti al Sistema Suinicolo Campano ai sensi dell'articolo 6 quater del Decreto del Commissario ad Acta n. 39 del 05.04.2012

Il sottoscritto, consapevole che le carni non possono essere commercializzate in alcun modo, si impegna ad utilizzare le carni ottenute dalle macellazioni esclusivamente per autoconsumo in ambito familiare.

Il sottoscritto dichiara di avvalersi per l'abbattimento/macellazione di personale con adeguato livello di formazione.

....., li

Il Richiedente
.....

* trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata tramite posta elettronica certificata

ASL _____

numero progressivo registrazione assegnato in base alla ricezione della PEC n. _____

Vista la richiesta:

- si rilascia nulla osta
- non si rilascia nulla osta

.....li

Il Servizio Veterinario



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
125	28/04/2017	52	4	2

Oggetto:

Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015/2018 - DGRC n. 617/2015 - Revisione delle procedure documentate dei Piani di monitoraggio e delle Attività previste dal DPAR 2017. Attività di macellazione di animali a domicilio (suini e ovicaprini).

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D9558960225879C76754CB814E18C29ADBEC126E

Allegato nr. 1 : DAE61C9165BFF3CFEB053D55B642CF2D4D85676C

Allegato nr. 2 : CE27908DD9A9A7F30F12A937095DA8BE17747E70

Allegato nr. 3 : B48312038FD4822B261A210DD693197D554CEFFD

Allegato nr. 4 : D6821BE8A11BCCC4950333620E9CE698C32B0FED

Frontespizio Allegato : AB7C800C36DF1D29CE5C52910317D9146E10C2D6

